

**COMUNE DI PARONA**

(Provincia di Pavia)

COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero	26	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER OGGETTO: L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.
Data	28.09.2012	

L'anno **duemilaDODICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE**
alle ore **21,00** nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Su numero **13** componenti risultano

PRESENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **FERRETTI GIUSEPPE**
- 3) **SOMMI MAURO**
- 4) **BIANCHI GIANBATTISTA**
- 5) **POGGI PATRICK**
- 6) **GALLI MONICA**
- 7) **GANZI ANDREA**
- 8) **MELISSANO GIOVANNI**
- 9) **SPORTIELLO ANTONIO**
- 10) **TROVATI LUCA**
- 11) **BRUNAZZI CHIARA CAROLINA**
- 12) **MARZETTO DONATELLA**
- 13)

Totale presenti N° 12

ASSENTI

- 1) **AMBROSETTI CLAUDIO**
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)

Totale assenti N° 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: **PIZZOCCHERO D.SSA MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la
validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in
SEDUTA PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione: “**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012**”;

Il Sindaco introduce l’argomento ed invita la Responsabile del servizio, presente in aula, ad illustrare la proposta;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “*E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

TENUTO CONTO che le aliquote sono determinate ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO ai sensi dell’articolo 13, comma 12-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, solo per l’anno 2012 entro il 30 settembre, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo

unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra, è maggiorata dell'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo indicato al terzo periodo dell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO, inoltre, che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.05.2012 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica (I.M.U.) – Anno 2012 – Indirizzi gestionali al Consiglio Comunale";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.06.2012 di conferma per l'anno 2012 del valore minimo delle aree fabbricabili ai fini IMU;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Il testo integrale di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti n. 10 favorevoli e n. 2 astenuti (Trovati, Brunazzi);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2012, per tutte le tipologie di immobili le aliquote di base determinate ai sensi dell'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione dei fabbricati del gruppo catastale "D" – esclusi i fabbricati "D10", come di seguito specificato:

- **ALIQUOTA DI BASE** stabilita dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

• **ALiquota per unità immobiliare già adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata** stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

• **ALiquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'A.I.R.E. del comune di Parona, a condizione che la stessa non risulti locata** stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

• **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale "D-10"** stabilita dall'art. 13, comma 8, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

• **ALiquota fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (esclusi "D-10"):**

ALiquota di base stabilita dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. aumentata del 1,4 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato;

3) di confermare le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

4) di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2012;

5) di confermare i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.06.2012;

6) di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale;

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO/UFFICIO

IL SINDACO

F.to Colli Silvano

OGGETTO DELLA PROPOSTA	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.
TESTO DELLA PROPOSTA	VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce <i>"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"</i>; EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; ATTESO che il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

TENUTO CONTO che le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO ai sensi dell'articolo 13, comma 12-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, solo per l'anno 2012 entro il 30 settembre, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra, è maggiorata dell'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo indicato al terzo periodo dell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO, inoltre, che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.05.2012 avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Unica (I.M.U.) – Anno 2012 – Indirizzi gestionali al Consiglio Comunale”;*

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.06.2012 di conferma per l'anno 2012 del valore minimo delle aree fabbricabili ai fini IMU;

VISTO IL d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2012, per tutte le tipologie di immobili le aliquote di base determinate ai sensi dell'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione dei fabbricati del gruppo catastale "D" – esclusi i fabbricati "D10", come di seguito specificato:

- **ALIQUOTA DI BASE** stabilita dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- **ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARE GIÀ ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA** stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- **ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO IN ITALIA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ED ISCRITTI ALL'A.I.R.E. DEL COMUNE DI PARONA, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA** stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** categoria catastale "D-10" stabilita dall'art. 13, comma 8, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- **ALIQUOTA FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE "D" (esclusi "D-10")**;

	ALiquota di base stabilita dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. aumentata del 1,4 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato; 3) DI CONFERMARE le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.; 4) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2012; 5) DI CONFERMARE i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.06.2012; 6) DI DARE ATTO che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale;
--	--

Allegati alla Proposta	
-----------------------------------	--

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... ☐ PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile Data 24.09.2012_____ Il Responsabile del Servizio F.to Pertile D.ssa Samantha
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... Data 24.09.2012_____ Il Responsabile del Servizio F.to d.ssa Pertile Samantha

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Silvano COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11.10.2012 al 26.10.2012

Addì 11 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 11 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☐ Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☐ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, _____

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.